

ACCESSO CIVICO

Chi può esercitarlo

Tale diritto è riconosciuto in capo a **chiunque**, anche se non cittadino o non residente in Italia, prescindendo quindi dalla titolarità di diritti o interessi qualificati.

Oggetto

Possono essere oggetto di accesso civico i **dati, documenti e informazioni** oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora l'Ente ne abbia omissso in tutto o in parte la pubblicazione sul proprio sito istituzionale (specificando, qualora sia a conoscenza dell'istante, la disposizione normativa che ne impone la pubblicazione). Non è necessario indicare una **motivazione**, ma è necessario identificare in modo chiaro e puntuale i dati, documenti o informazioni ai quali si intende accedere.

Modalità di presentazione dell'istanza

La richiesta di accesso civico può essere presentata utilizzando il seguente [modulo](#) e deve essere indirizzata al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** dell'Ente, nelle seguenti forme: presentazione diretta al Protocollo, posta ordinaria, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata.

I **riferimenti** dell'Automobile Club sono indicati in fondo alla pagina [accesso civico](#) del sito istituzionale.

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato e, salvo che sia consegnata direttamente o inviata tramite posta elettronica certificata, deve essere corredata da copia semplice del **documento di identità** del richiedente.

Termini ed esito del procedimento

Il RPCT, ricevuta la richiesta, ne verifica la fondatezza ed **entro 30 giorni** dalla presentazione, decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato. In caso di **accoglimento**, cura la pubblicazione sul sito del documento, dato o informazione richiesto e comunica all'istante l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo *link* ipertestuale.

Tutela

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, ovvero di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare **richiesta di riesame** al **RPCT** che decide con provvedimento motivato entro venti giorni. Avverso la decisione del RPCT, l'istante può proporre **ricorso giurisdizionale** al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Norme di riferimento

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”*

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7*

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

[Modulo di istanza](#)